

**STATUTO S.A.G.A. S.p.A.****(Delibera dell'Assemblea del 07 settembre 2015)****Titolo I****NORME GENERALI****Art. 1 – Denominazione**

1.1 E' costituita la Società per Azioni, a maggioranza pubblica, denominata "S.A.G.A. - Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A.", ovvero denominabile anche "A.I.A.C. - Abruzzo International Airport Company S.p.A".

Art. 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale in Pescara presso l'Aeroporto Civile, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111- ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, anche amministrative, filiali, succursali ed agenzie in altri luoghi purché in Italia.

2.3. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

E' onere del socio, amministratore o sindaco comunicare eventuali indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono o di fax, nonché variazione degli stessi e del domicilio. La comunicazione sarà effettuata a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento da inviarsi a cura del richiedente presso la sede della Società e sarà annotata a cura degli amministratori senza indugio sul relativo libro sociale.

Art. 3 – Oggetto sociale

3.1 L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività: a) lo svolgimento diretto, in regime di concessione statale, di attività di progettazione, realizzazione, sviluppo, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni demaniali insistenti nel sedime dell'aeroporto civile d'Abruzzo in Pescara e degli eventuali altri aeroporti abruzzesi;

b) lo sviluppo diretto, ovvero conferito in subconcessione o in appalto purché a carattere non prevalente di attività connesse o collegate a quelle sub A), ed in genere di ogni attività di servizio, industriale o commerciale volta all'assistenza, alla promozione e allo sviluppo del traffico aereo da e per l'Abruzzo; la Società può compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria mobiliare o immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale. Sono escluse le attività di cui al D.L.vo 385/1993, delibera C.I.C.R. del 3.3.1994, al D.L. 58/98 ed all'art.1 della L. 02.01.1991, n.1.

3.2 La Società può, inoltre, assumere partecipazione ed interessenze sotto

Pag. 1 a 13

qualsiasi forma in imprese, Società e consorzi con oggetto analogo o compatibile e comunque non in contrasto con quello proprio.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

4.2 La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 3.130.061,16 (tremillicentotrentasessantuno virgola sedici) ed è rappresentato da azioni ordinarie di euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Art. 6 - Ripartizione azionariato

6.1 Le azioni possono essere ripartite tra soggetti privati ed Enti pubblici.

6.2 Al fine di assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea, la misura minima della partecipazione dei soci pubblici è stabilita complessivamente in un quinto (1/5) del capitale sociale.

Art. 7 - Titoli azionari

7.1 I titoli azionari possono essere esclusivamente nominativi e devono necessariamente avere un valore nominale.

7.2 Le azioni sono indivisibili ed individuali.

7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto (con divieto di emissione di azioni a voto plurimo).

7.4 Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio risultante dalla liquidazione. 7.5 Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

8.1 La costituzione di qualsiasi diritto reale sulle azioni nonché il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sulle stesse sono subordinati al diritto di prelazione da parte degli altri soci. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi delle azioni o dei diritti di opzione e ove è indicato partecipazioni deve comunque leggersi "partecipazioni azionarie o azioni e diritti di opzione".

Per "trasferimento per atto tra vivi" devono intendersi tutti i negozi di trasferimento nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativi, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, vendita forzata, trasferimento del mandato

fiduciario e donazione.

Nel caso di trasferimento di azioni, regolarmente autorizzato dall'Organo Amministrativo, viene riconosciuto agli azionisti il diritto di prelazione all'acquisto finalizzato a tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione degli azionisti e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

8.2 Il socio che intende alienare in tutto od in parte le azioni da esso possedute nonché i diritti reali sulle stesse, deve concedere agli altri soci il diritto di prelazione dell'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alle azioni ed ai diritti da ciascuno posseduti con diritto di accrescimento sulle azioni o sui diritti per cui non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. Il socio alienante dovrà pertanto inviare all'Organo Amministrativo una comunicazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, contenente l'indicazione del nome del cessionario, del prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà, a mezzo lettera raccomandata, l'offerta a tutti i Soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione, il nome del cessionario e le altre eventuali condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta alla Società o posta certificata, il cui socio acquirente deve anche specificare se intende esercitare ed in quali limiti l'eventuale diritto di accrescimento sulle azioni non acquistate dagli altri Soci.

L'Organo Amministrativo informerà, entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine per il diritto di prelazione, il socio trasferente delle adesioni ricevute.

Dal ricevimento di tale comunicazione il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione purché l'alienazione avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi alle comunicazioni di cui sopra.

Nel caso in cui il trasferimento comporti la perdita della posizione di maggioranza da parte dei soci pubblici che la detengono, la vendita avverrà sulla base di apposite procedure ad evidenza pubblica, attivate mediante un confronto concorrenziale, in base alla normativa vigente, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o sequestro da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne tempestivamente notizia per raccomandata all'Organo Amministrativo della società.

8.3 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al 9.1 e 9.2, è comunque richiesto il gradimento dei soci affinché il socio offerente sia libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione. Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà comunicare all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria decisione di alienazione con l'indicazione del cessionario. L'Organo Amministrativo dovrà immediatamente richiedere il consenso degli altri soci che



delibereranno al riguardo con le maggioranze previste dall'articolo 30, in un'Assemblea da tenersi entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione. Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'Organo Amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto di gradimento, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione offerta al terzo.

8.4 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non avrà efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

Art. 9 – Versamento sulle azioni sottoscritte

9.1 L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo le modalità e determinando, volta per volta, il valore delle nuove azioni che potranno essere anche privilegiate e la loro efficacia agli effetti sociali.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo quanto previsto dall'Art. 2443 del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che vengano effettuati conferimenti diversi dal denaro.

9.2 L'ingresso di altri Enti locali nella Società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

9.3 L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni sottoscritte in sede di aumento di capitale sociale mediante preavviso scritto non inferiore a sessanta giorni. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorrono gli interessi al saggio annuo degli interessi legali, dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvo i diritti della Società a norma di legge.

Art. 10 – Titoli obbligazionari e prestiti

10.1 La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.

10.2 La società può accendere prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione.

Titolo III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – L'Assemblea


11.1 L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 11.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. 11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo.

11.4 Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea e, per le operazioni di voto, da due scrutatori nominati

anch'essi dall'Assemblea.

11.5 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.



Art. 12 – Modalità di Convocazione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei quotidiani a scelta tra quelli in formato cartaceo o online, edizioni regionali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione.

12.2 In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può essere validamente convocata mediante avviso comunicato agli azionisti a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento o di raccomandata con avviso di ricevimento o a mani ovvero con qualsivoglia mezzo, anche elettronico, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

12.3 L'avviso deve essere inoltrato all'indirizzo risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può contenere l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza di seconda convocazione (qualora la prima andasse deserta), la quale non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

12.5 In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo in carica.

Entro 15 (quindici) giorni dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea come sopra costituita, il Presidente del Organo Amministrativo deve dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni adottate ai componenti degli organi sopra richiamati non presenti.

12.6 E' possibile tenere le adunanze dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, mediante audio o video conferenza o con qualunque altro mezzo di telecomunicazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'Assemblea che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'Assemblea ed i risultati della votazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, di visionare, trasmettere e ricevere documenti.

Art. 13 – Intervento in Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci da

almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'adunanza.

13.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervento nell'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro soggetto anche non socio, che non sia amministratore o dipendente della Società. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare in Assemblea da persona anche non azionista mediante delega scritta.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle singole deleghe ed in genere la disciplina di intervento nell'Assemblea nonché la regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

14.1 Le Assemblee ordinarie e straordinaria sono convocate ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno nonché in ogni caso previsto dalla legge.

14.2 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti azionisti che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea designando la persona che deve presiederla. La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine che può essere differito fino a 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società con obbligo dell'Organo Amministrativo di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c..

Art. 15 – Costituzione dell'Assemblea

15.1 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, con la presenza di tanti azionisti che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

15.2 In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Art. 16 – votazione in Assemblea

16.1 La votazione palese ha luogo peralzata di mano, secondo la determinazione e con le modalità stabilite dal Presidente.

16.2 Inoltre, si procede alla votazione per appello nominale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'azionista che rappresenta la maggioranza anche relativa del capitale sociale.

16.3 La elezione delle cariche sociali avviene per appello nominale o per acclamazione ove l'Assemblea sia unanime nel manifestare tale volontà.

16.4 L'Assemblea delibera in sede ordinaria a maggioranza dei voti e, in sede straordinaria, con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

Art. 17 – Deliberazioni dell'Assemblea

17.1 ~~Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve contenere, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.~~

17.2 I verbali dell'Assemblea ordinaria devono essere redatti senza ritardo e trascritti nell'apposito libro nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione; le relative copie sono certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali dell'Assemblea straordinaria vengono redatti e sottoscritti da un notaio.

17.3 Per l'invalidità delle deliberazioni dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto, il diritto di recesso, l'aumento di capitale, il diritto di opzione e la delega agli amministratori nonché per la riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 18 – Organo Amministrativo

18.1 L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea in conformità alle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti:

a) a un amministratore unico;

b) ad un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, di cui almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art.2387, primo comma, del c.c., o, in alternativa, ad un amministratore unico;

c) ad un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque componenti, di cui un terzo compongono, ai sensi dell'art.2409-septiesdecies del c.c., il comitato per il controllo della gestione, i quali devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dell'art.2409-septiesdecies del c.c., ed almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di opzione per un organo amministrativo collegiale sarà garantito il rispetto delle parità di genere nella designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione così come richiesta dal D.Lgs.n.175/2016

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.

18.2 L'amministratore unico e i Consiglieri nominati potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha provveduto alla nomina e, fatto salvo quanto di seguito previsto, potranno essere rinominati e resteranno in carica per tutta la durata dell'Organo Amministrativo.



18.3 Sia la nomina che la revoca dovranno essere portate a conoscenza della Società, da parte dell'Ente che ne ha diritto, mediante comunicazione scritta ed avranno efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

18.4 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.5 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare dalla carica, per qualsiasi causa, amministratori nominati, alla relativa sostituzione provvederà il medesimo Ente che li aveva nominati, nel rispetto dei diritti di designazione previsti dal presente articolo.

Le nomine effettuate in sostituzione saranno comunicate alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

18.6 In deroga a quanto previsto dall'art. 2383 c.c., nel caso di revoca senza giusta causa agli Amministratori nominati secondo le modalità che precedono non spetta il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 19 – Presidenza dell'Organo Amministrativo e Segretario Verbalizzante

19.1 Il Presidente del CdA è nominato dall'Assemblea.

19.2 Il CdA può scegliere, tra i consiglieri un Vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ne assume le funzioni.

19.3 Lo stesso Organo può nominare un Segretario verbalizzante che può essere anche persona ad esso estranea.

Art. 20 – Convocazione dell'Organo Amministrativo

20.1 Il Presidente convoca, con avviso spedito almeno tre giorni prima, anche con posta elettronica confermata, il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano messe a disposizione di tutti i consiglieri e sindaci. Nell'avviso è contenuta l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

20.2 Nei casi d'urgenza, il consiglio può essere convocato con qualsiasi mezzo da spedirsi almeno 24 (ventiquattrore) prima dell'adunanza.

Art. 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in luogo diverso, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 22 – Poteri dell'Organo Amministrativo

22.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che per espressa norma di legge e del presente Statuto sono riservati

alle assemblee.

22.2 Per la responsabilità degli amministratori e per le relative azioni della Società, dei creditori nelle procedure concorsuali, del singolo azionista e del terzo, sono applicabili le disposizioni previste dal codice civile.

22.3 Quando l'Organo Amministrativo è costituito in forma di CdA, i poteri possono essere delegati, oltre che al Presidente, ad uno solo dei Consiglieri se preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Art. 23 – Amministratore Delegato

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione dell'Amministratore Delegato, il generale andamento della gestione.

23.3 L'Amministratore Delegato in conflitto di interessi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

23.4 L'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato di fornire in consiglio informazioni relative alla gestione della Società.

Art. 24 – Il Direttore Generale

24.1 L'Organo Amministrativo può altresì nominare un Direttore Generale determinandone mansioni, compiti, poteri e compensi.

Art. 25 – Rappresentanza

25.1 La rappresentanza della Società spetta con firma libera al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

25.2 Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie anche per giudizi di revocazione e di cassazione. Il Presidente potrà nominare speciali procuratori per singoli atti o per categorie di atti.

25.3 L'Amministratore Delegato, ove nominato, ha la rappresentanza legale della Società nell'ambito dei poteri ad esso delegati ai sensi dell'art.23 dello Statuto.

25.4 Nel caso sia nominato l'Amministratore Unico, ai sensi del precedente art.18, comma 1, lett.a), allo stesso spettano i poteri di rappresentanza di cui ai precedenti commi.

Art. 26 – Compensi

26.1 Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta, oltre ad un



50
compenso fisso annuo da determinarsi in sede di Assemblea ordinaria degli azionisti, il rimborso anche in forma forfettaria delle spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati ed occasionati dalla carica, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio e disciplinate dall'Organo Amministrativo.

I compensi spettanti agli amministratori sono determinati nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa nazionale e regionale vigente in *subjecta materia*.

26.2 Le deliberazioni dell'Assemblea con le quali si attribuisce il compenso annuo restano valide anche per gli esercizi successivi e fino a diversa decisione dell'Assemblea.

26.3 La somma deliberata quale compenso annuo, ove determinata complessivamente dall'Assemblea, viene ripartita tra i propri componenti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

26.4 E' espressamente vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero di trattamenti di fine mandato.

26.5 E' espressamente vietato la istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Titolo V

VIGILANZA, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE Art. 27 – Collegio Sindacale

27.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale qualora l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione o ad un amministratore unico, ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera a).

27.2 Il Collegio dei Sindaci, se nominato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile) è composto da:

A) tre (3) Sindaci;

B) due (2) Sindaci supplenti.

27.3 L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio garantendo criteri di proporzionalità all'attività svolta.

27.4 Tutti i membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e possedere i requisiti previsti dalla legge.

27.5 Per la nomina, la sostituzione e la cessazione dall'ufficio nonché per le cause di ineleggibilità e di decadenza sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2400, 2401 c.c..

27.6 Per i poteri, i doveri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2406 e 2407 c.c.. Per le riunioni e le deliberazioni del Collegio Sindacale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2404 e 2405 c.c.. Per la denuncia al Collegio Sindacale e per la denuncia al Tribunale sono applicabili le disposizioni di cui

agli artt. 2404 e 2405 c.c..

Art. 27-bis – Comitato per il controllo della gestione

27bis.1. Qualora, ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera b), sia nominato il comitato per il controllo sulla gestione, all'interno del consiglio di amministrazione, la determinazione del numero e la nomina dei componenti di tale comitato spetta al consiglio di amministrazione.

27bis.2. Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, ai quali non possono essere attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non debbono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

27bis.3. In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

27bis.4. Il comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale.

27bis.5. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli

2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408 del cod. civ.

Art. 28 – Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un Revisore contabile o da una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea ordinaria per la durata di tre esercizi e rieleggibile al massimo fino a due ulteriori mandati, con determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, revocabile solo per giusta causa, sentito l'interessato, ed approvazione del Tribunale.

28.2 Per le cause di ineleggibilità e di decadenza del soggetto incaricato del controllo contabile nonché per le sue funzioni e responsabilità si applicano gli artt. 2409 ter, 2409 quinquies, 2409 sexties c.c.

Titolo VI

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29 – Bilancio



29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 29.2 Per la redazione del bilancio e relativi principi, per la struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, per i criteri di valutazione, per il contenuto delle note integrative, per la relazione sulla gestione, per la relazione dei sindaci, per il deposito e la pubblicazione del bilancio nonché per il bilancio in forma abbreviata, si applicano le nuove disposizioni di cui gli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2435, 2435 bis c.c..

Art. 30 – Ripartizione degli utili

30.1 Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue: - il 5% (cinque per cento) a riserva ordinaria fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

- il residuo, al netto di quanto l'Assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria, o a rinvii a nuovo, è destinato al reinvestimento per finalità rientranti nei fini statutari ed alla semplice remunerazione del capitale con distribuzione tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute.

30.2 Per la distribuzione degli utili agli azionisti si applica l'art.2433 c.c..

Titolo VII

ALTRE NORME

Art. 31 – Trasformazione, Fusione e Scissione, Scioglimento e Liquidazione

31.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della Società sono applicabili tutte le disposizioni di cui al libro V del Codice Civile.

Art. 32 – Clausola compromissoria

32.1 Tutte le controversie insorgenti tra gli azionisti ovvero tra gli azionisti e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale o comunque relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto, sono devoluti in via esclusiva ad un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dal Presidente del Tribunale in cui la Società ha sede legale ed il terzo, che funge da presidente, dal Presidente della Corte d'Appello del distretto di cui è parte l'anzidetto tribunale.

32.2 La presente clausola è altresì applicabile alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ai danni della Società ovvero nei loro confronti dalla Società medesima. In tal caso, la clausola è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico in cui deve essere espressamente ritrascritta. La presente clausola non può essere applicabile alle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. La clausola è vincolante per la Società e per tutti gli azionisti inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversia. Le modifiche e la

soppressione della presente clausola devono essere approvate dagli azionisti che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale: i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per il procedimento arbitrale e per la decisione sono applicabili le

disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs.17 gennaio 2003 n.5. **Art. 33 –**

Disposizioni finali

33.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto verranno osservate le disposizioni nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.



53

F.to: CATONE VITTORIO, Dott. ANTONIO MASTROBERARDINO Notaio.



Certificazione di conformità digitale a originale analogico
(Art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Io sottoscritto Dott. **ANTONIO MASTROBERARDINO** Notaio in Pescara, con studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 10, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica è conforme all'originale depositato ai miei atti, composto di più pagine;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della legge n. 82 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. N. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, dotata di certificato n. di serie 13ab, emesso da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 23 settembre 2023.

Si rilascia per uso consentito per legge.
Pescara, lì 21 luglio 2022

File firmato digitalmente Notaio Antonio Mastroberardino